



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## **Consiglio di Stato**

**Sezione Consultiva per gli Atti Normativi**

**Adunanza di Sezione del 26 settembre 2019**

**NUMERO AFFARE 02048/2018**

**OGGETTO:**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. nr. 0017568 in data 17 luglio 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere Numero 01889/2017 e data 29 agosto 2017 Spedizione, assunto nell'Adunanza del 27 luglio 2017;

Visto il successivo parere interlocutorio Numero 02956/2018 e data 28/12/2018 Spedizione, assunto nell'Adunanza del 20 dicembre 2018;

Visti gli atti relativi all'adempimento istruttorio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Giuseppe Rotondo.

### **Premesso**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso a questo Consiglio di Stato, per il previsto parere, lo schema di decreto ministeriale recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, adottato ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 ("Norme in materia ambientale").

Tale ultima norma, inserita nel testo unico dell'ambiente dal correttivo di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, nr. 205, ha determinato l'introduzione nel nostro ordinamento del concetto di "Cessazione della qualità di rifiuto" (end of waste), disciplinando il regime di quelle sostanze le quali, dovendo essere qualificate come rifiuti, sono però suscettibili di essere reimmesse nel ciclo produttivo all'esito di un processo di recupero; in tal modo, è stata superata la nozione di "materia prima secondaria (MPS)", che nel previgente articolo 181-bis del testo unico (abrogato dallo stesso correttivo del 2010) individuava le sostanze dotate delle suindicate caratteristiche.

Il regolamento in esame è stato adottato in attuazione della disposizione da ultimo citata, al fine di dettare i criteri e parametri specifici per il recupero della gomma vulcanizzata granulare (GNG) da pneumatici fuori uso (PFU).

Con parere Numero 01889/2017 e data 29 agosto 2017 Spedizione, assunto nell'Adunanza del 27 luglio 2017, la Sezione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Successivamente, in data 15 febbraio 2018, la Commissione europea, cui il Regolamento era stato notificato, ha ritenuto che il progetto notificato introdurrebbe una restrizione all'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare.

Il nuovo testo regolamentare è stato, pertanto, redatto in conformità alle indicazioni della Commissione; in tal senso esso, in luogo di una elencazione delle utilizzazioni non consentite, ha previsto che l'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare debba essere conforme alle disposizioni europee contenute in particolare nel regolamento 1907/2006, nel regolamento 178/ 2002 (alimenti), nella direttiva 93/42/ CEE (dispositivi medici), nella direttiva 2009/48/CE (prodotti per la puericoltura).

Il nuovo schema di decreto è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 20 dicembre 2018.

In detta Adunanza, la Sezione ha sospeso l'adozione del parere e, "tenuto conto di quanto prescritto dal principio di precauzione", ha chiesto al Ministero di "chiarire le motivazioni per le quali - in luogo di confermare il testo su cui questo Consiglio aveva già espresso il proprio parere favorevole con osservazioni, avviando nel contempo la procedura di modifica delle restrizioni prevista dal regolamento comunitario e indicata dalla stessa Commissione - ha ritenuto di proporre l'attuale testo che nell'allegato 2 non contiene, diversamente dal precedente, l'elenco dei divieti di utilizzo della GVG, ma rinvia alle norme di settore". La Sezione ha, altresì, rilevata la necessità di "un chiarimento sull'osservazione di cui al secondo parere della Commissione citata al punto 4" nonché ritenuto opportuno acquisire "su tale nuova formulazione i pareri degli organismi scientifici che si erano già pronunciati sul precedente schema".

Considerato

Nel trasmettere la documentazione sollecitata dalla Sezione con il parere interlocutorio n. 2956/2018, il Ministero ha adempiuto solo parzialmente alle richieste istruttorie.

Nel suddetto parere, il Consiglio di Stato aveva chiesto che sul nuovo schema di Regolamento, riscritto a seguito delle osservazioni della Commissione europea e dello stesso Consiglio, fossero (ri)formulati "i pareri degli organismi scientifici che si erano già pronunciati sul precedente schema".

Richiesta evidentemente motivata dall'intervento della Commissione europea e dalle successive modalità di conformazione al parere dell'organismo comunitario, ritenute dal Consiglio di Stato insufficienti sul piano motivazionale.

Sennonché, tra la documentazione trasmessa in ottemperanza all'incombente, non compare il (nuovo) parere dell'Istituto superiore di sanità.

Nella nota n. 0037754, datata 13 giugno 2019, ISPRA - nel riscontrare la richiesta di integrazione di parere tecnico avanzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 13556/UDCM del 05 giugno 2019, ha dichiarato espressamente di avere “riesaminato la documentazione disponibile, già analizzata per rendere i citati pareri sulla materia, tra cui il parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità il 7/04/2017, prot. n. 10261, e ritiene consolidato quanto già espresso nel parere reso il 20/04/2017...”.

Dal tenore della suddetta nota si evince, “per tabulas”, che né ISPRA né il Ministero hanno acquisito al procedimento il nuovo parere dell'Istituto superiore di sanità, come richiesto dal Consiglio di Stato.

Non solo, ma ISPRA si è pronunciato sulla base di un parere dell'Istituto medesimo risalente al 7 aprile 2017, da ritenersi ormai superato a seguito dell'intervento della Commissione e del parere n. 2956/2018; ragione per cui anche ISPRA dovrà riformulare il proprio parere alla luce di quanto relazionerà sul punto l'Istituto superiore di sanità.

Per le ragioni che precedono, l'Affare non può essere ancora definito.

Il Ministero dell'ambiente è tenuto a dare compiuta ottemperanza al parere di questo Consiglio (n. 2956/2018) provvedendo alla integrazione della documentazione mediante la trasmissione del nuovo parere tecnico dell'Istituto superiore della sanità, da rendere sulla formulazione del riscritto decreto.

A sua volta, il parere dell'ISPRA dovrà essere riconsiderato alla luce del suddetto parere.

P.Q.M.

La Sezione sospende l'adozione del parere in attesa degli adempimenti istruttori da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'ESTENSORE

Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

Cinzia Giglio